

Regolamento per il funzionamento della Consulta del Personale Tecnico Amministrativo

(Testo coordinato del Regolamento, emanato con D.R. n. 1185/2012 del 1/10/2012 e ss mm.ii. – Testo aggiornato al 15/09/2020)

Articolo 1 (Compiti della Consulta del personale tecnico amministrativo)

1. La Consulta del personale tecnico amministrativo è un Organo collegiale con funzioni consultive, fatte salve le prerogative del Direttore Generale e le materie affidate alla contrattazione collettiva, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di Ateneo.

A questo fine la Consulta del personale tecnico amministrativo:

- a) esprime parere in merito al documento di programmazione triennale di Ateneo per quanto riguarda l'organizzazione amministrativa e dei servizi;
- b) esprime parere sulla programmazione triennale delle risorse per il personale tecnico amministrativo;
- c) esprime parere in merito al piano annuale della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale tecnico amministrativo;
- d) esprime parere sul Regolamento generale di Ateneo nelle parti che riguardano il personale tecnico amministrativo;
- e) propone un membro esterno del Consiglio di Amministrazione sulla base di quanto previsto dall'art. 7, comma 5, lettera d), dello Statuto di Ateneo.

Nelle medesime materie di cui all'articolo 12 dello Statuto di Ateneo la Consulta può formulare autonome proposte.

2. I pareri di cui all'articolo 12 dello Statuto di Ateneo si considerano acquisiti se non espressi entro 20 giorni dalla trasmissione alla Consulta del personale tecnico amministrativo del testo della proposta.

3. La proposta di cui al comma 2, lettera e), del citato articolo 12 dello Statuto di Ateneo deve essere formulata entro 20 giorni dalla trasmissione alla Consulta del personale tecnico amministrativo della rosa formulata dal Comitato di selezione, di cui all'art. 7, comma 5, lettera d), dello Statuto.

4. La Consulta del personale tecnico amministrativo è altresì competente a pronunciarsi sulle istanze e petizioni provenienti dal personale tecnico amministrativo.

Articolo 2 (Il Presidente e il Vice-Presidente)

1. La Consulta del personale tecnico amministrativo elegge al proprio interno un Presidente nella prima adunanza.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la Consulta del personale tecnico amministrativo è presieduta dal Vice-presidente, nominato dal Presidente; qualora anche il Vice-presidente sia impedito, il componente con maggiore anzianità in ruolo esercita le funzioni di Presidente.

Articolo 3 (Compiti del Presidente)

1. Il Presidente:

- rappresenta la Consulta del personale tecnico amministrativo nei rapporti con gli altri Organi Accademici;
- convoca la Consulta del personale tecnico amministrativo, ne apre e chiude le sedute;
- assicura il buon andamento dei lavori della Consulta del personale tecnico amministrativo osservando e facendo osservare il presente regolamento; in conformità ad esso dirige e modera la discussione, stabilisce le modalità delle votazioni e ne accerta e proclama il risultato.

Articolo 4 (Convocazione della Consulta del personale tecnico amministrativo)

1. Il componente che ha ottenuto il maggior numero di voti nelle elezioni per il rinnovo della Consulta del personale tecnico amministrativo, entro cinque giorni dalla data del decreto di nomina, procede alla convocazione della prima adunanza della Consulta stessa secondo i tempi e le modalità di cui al comma 2 del presente Articolo; nella prima adunanza la Consulta del personale tecnico amministrativo elegge al suo interno il Presidente.

2. La convocazione della Consulta del personale tecnico amministrativo è disposta dal Presidente per via telematica, almeno cinque giorni di calendario prima della data della seduta, che possono essere ridotti fino a due in caso di convocazione d'urgenza.

3. La Consulta del personale tecnico amministrativo è altresì convocata, secondo le medesime modalità di cui al comma 2, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione deve avvenire entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta.

4. La Consulta del personale tecnico amministrativo si riunisce entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di formulazione della proposta di cui all'art 12, comma 2, lettera e), dello Statuto di Ateneo.

5. L'Ordine del Giorno è stabilito dal Presidente ed è allegato alla convocazione, fatte salve le successive integrazioni da questo disposte.

6. Le richieste di inserimento di uno o più punti all'Ordine del Giorno devono essere avanzate da almeno un quarto dei componenti, almeno due giorni prima del termine per l'invio della convocazione.

Articolo 5 (Adunanze della Consulta del personale tecnico amministrativo)

Articolo abrogato

Articolo 6 (Documentazione)

1. I componenti hanno facoltà di consultare, almeno quattro giorni di calendario prima della data della riunione, per via telematica, la documentazione relativa agli argomenti oggetto di trattazione iscritti all'Ordine del Giorno.

1bis. Negli stessi termini di cui al comma 1 del presente articolo, la documentazione relativa agli argomenti oggetto di trattazione iscritti all'Ordine del Giorno, ad eccezione della documentazione da considerare strettamente riservata, è messa a disposizione, sempre per via telematica dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico amministrativo strutturati all'interno dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, nel rispetto dei principi normativi in materia di tutela dei dati personali.

2. Nei casi di convocazione d'urgenza il termine di cui al comma 1 è di due giorni di calendario.

3. In apertura di seduta, è a disposizione di ogni componente l'elenco dettagliato delle pratiche da esaminare.

4. Gli atti relativi ad ogni seduta della Consulta del Personale Tecnico amministrativo rimangono disponibili on line per i professori, ricercatori e personale tecnico amministrativo strutturati di cui al comma 1 bis del presente articolo, sino alla pubblicazione, nell'apposita sezione del Portale Intranet di Ateneo, delle relative delibere ai sensi del Regolamento in materia di pubblicità delle deliberazioni degli Organi Accademici di cui al D.R. n. 1035 del 05/09/2012.

5. L'unità organizzativa competente all'istruttoria della proposta di delibera redige le relazioni nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali ed è responsabile del contenuto degli atti da essa inseriti nell'apposito data base.

6. Chiunque ha accesso al materiale relativo alle sedute della Consulta del personale tecnico amministrativo ha l'obbligo di non utilizzarlo per fini e in ambiti diversi da quelli istituzionali.

Articolo 7 (Giustificazione delle assenze e dimissioni dei componenti)

1. In caso di impedimento alla partecipazione alle sedute, i componenti della Consulta del personale tecnico amministrativo sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al Presidente.

2. Le dimissioni, che devono essere formalizzate per iscritto dai componenti, producono i loro effetti al momento della presa d'atto da parte della Consulta del personale tecnico amministrativo

Articolo 8 (Svolgimento della seduta)

1. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti alla votazione, salvi i casi che prevedano maggioranze

qualificate. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni avvengono in forma palese, salvo diversa motivata disposizione del Presidente, anche su richiesta di singoli componenti. Il Presidente accerta l'esito della votazione.

2. La Consulta del personale tecnico amministrativo può invitare a intervenire alle sedute le persone che ritiene opportuno ascoltare. La richiesta d'intervento può essere avanzata da ogni componente della Consulta del personale tecnico amministrativo e deve essere approvata a maggioranza dei presenti; in tal caso l'invito sarà inoltrato a cura del Presidente.

3. Gli argomenti vengono, di norma, discussi secondo la loro collocazione nell'Ordine del Giorno. Ogni componente può porre questioni relative all'Ordine del Giorno. Su tali questioni la Consulta del personale tecnico amministrativo si esprime immediatamente. (*4° periodo abrogato*)

4. I componenti presenti, qualora vogliano lasciare definitivamente o solo temporaneamente la seduta prima dello scioglimento, hanno l'obbligo di segnalarlo al Presidente; a seguito della segnalazione l'assenza è registrata a verbale.

5. La durata degli interventi, salvo diversa determinazione del Presidente, non può eccedere i dieci minuti.

6 Il componente può chiedere che il proprio intervento sia riportato integralmente nel verbale: in questo caso ha l'obbligo di far pervenire al Presidente e agli incaricati della verbalizzazione, entro due giorni dallo svolgimento della seduta, il testo scritto dell'intervento rilasciato nella seduta stessa.

Articolo 9 (Richiami al regolamento e mozioni d'ordine)

1. La mozione d'ordine consiste in un richiamo all'ordine del giorno ovvero in una proposta attinente l'organizzazione dei lavori.

2. I richiami al regolamento e le mozioni d'ordine possono essere presentati da ogni componente in apertura di seduta o nel corso della discussione.

Articolo 10 (Status di componente della Consulta del personale tecnico amministrativo)

1. Il componente della Consulta del personale tecnico amministrativo ha il diritto di accedere, mediante richiesta da rivolgersi ai competenti Responsabili delle Unità Organizzative, agli atti e alle informazioni già in disponibilità dell'Amministrazione strettamente necessarie all'assolvimento del proprio mandato istituzionale, fatti salvi i diritti di riservatezza; detta richiesta deve, a cura dei citati Responsabili, essere riscontrata con tempestività, anche con modalità telematiche.

2. Al fine di rendere effettivo l'assolvimento del mandato istituzionale, ciascun componente della Consulta ha la facoltà di divulgare, all'interno della comunità universitaria, informazioni conosciute in relazione all'esercizio delle proprie funzioni, fermo restando il dovere di riservatezza laddove la divulgazione pregiudichi gli interessi dell'Ateneo.

3. (*comma abrogato*)

Articolo 11 (Organizzazione dei lavori della Consulta del personale tecnico amministrativo)

1. Il Presidente può prevedere la istituzione di un Consiglio di presidenza, con funzioni ausiliarie nella definizione del calendario dei lavori e nella predisposizione dell'Ordine del Giorno.
2. La Consulta del personale tecnico amministrativo può costituire al proprio interno gruppi di lavoro con funzioni istruttorie, per le materie di cui all'articolo 12 dello Statuto di Ateneo, rispetto alle quali l'Organo è chiamato ad esprimere un parere.

Articolo 12 (Verbali)

1. Il verbale dà conto dei fatti e atti considerati rilevanti nel loro svolgimento cronologico, in particolare riportando l'indicazione nominativa delle presenze ed assenze, le operazioni di voto e la rappresentazione sintetica degli interventi dei componenti qualora necessari a giustificare la decisione finale
2. I verbali sono sottoscritti dal Presidente.
3. Di norma la Consulta del personale tecnico amministrativo prende atto del verbale nella seduta successiva a quella cui si riferisce; a tal fine il verbale viene messo a disposizione dei componenti con modalità telematiche e tali da garantirne ampia accessibilità, almeno tre giorni prima rispetto alla data della seduta.
4. Ogni componente ha facoltà di formulare osservazioni sul verbale, qualora lo ritenga non conforme allo svolgimento del dibattito e/o alle decisioni assunte, impregiudicata restando l'efficacia delle delibere.
5. La funzione di segreteria dell'Organo è curata dal competente settore dell'Amministrazione.
6. Gli estratti delle pratiche che compongono il verbale sono rilasciati dagli uffici che ne hanno curato l'istruttoria.

Articolo 13 (Approvazione dei verbali)

Articolo abrogato

Articolo 14 (Pubblicità degli atti)

1. L'Ateneo, in attuazione dell'articolo 3.2, lettera b, dello Statuto di Ateneo, garantisce, secondo modalità da disciplinarsi con apposito Regolamento, adeguata pubblicità delle deliberazioni assunte dagli Organi Accademici e degli atti che compongono i relativi riferimenti, fermo restando quanto previsto dalla legge in tema di riservatezza.

2. *(comma abrogato)*

Articolo 15 (Modifiche del presente Regolamento)

1. Le proposte di modifica o di integrazione al presente Regolamento sono avanzate, a maggioranza assoluta dei componenti, dalla Consulta del personale tecnico amministrativo al Consiglio di Amministrazione.